

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state compiute secondo i seguenti criteri.

Imposte, tasse e proventi assimilati

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Per il periodo 2023-2025 si evidenzia che il bilancio di previsione è stato redatto tenendo conto delle norme applicative intervenute con legge, 27/12/2019 n° 160 (legge di bilancio 2020) che ha apportato sostanziali modifiche sull'applicazione delle componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC).

Si conferma la continuazione del progetto di recupero dell'evasione già avviato negli anni precedenti, con particolare riferimento all'imposta comunale sugli immobili (IMU).

Allo stesso tempo proseguirà anche l'attività di controllo per il recupero dell'elusione e dell'evasione in materia di tassa asporto e smaltimento rifiuti (TARI).

Tali progetti comportano lo svolgimento di attività alquanto complesse, particolarmente per quanto attiene la TARI, consistenti in diverse verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati in disponibilità dell'amministrazione ed i versamenti effettuati dai diversi contribuenti.

Più nello specifico la legge n. 160/2019 di bilancio a partire dall'anno 2020 introduce delle novità nell'ambito dei tributi comunali che possono essere così sintetizzate:

IUC

La legge di bilancio 2020 ha attuato l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nella nuova IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI.

Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la **nuova IMU** integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI applicate sino al 31 dicembre 2019.

IMU

Il comma 740 della legge di bilancio chiarisce il presupposto della nuova imposta, che è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili. Il comma precisa altresì che il possesso delle abitazioni principali e assimilate, salvo che non si tratti di abitazioni “di lusso”, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non costituisce presupposto di imposta.

L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento (co.750). I Comuni possono solo diminuirla fino all'azzeramento. Si ricorda in proposito che i fabbricati rurali strumentali erano stati esentati dall'IMU a decorrere dal 2014, mentre erano assoggettati alla TASI con aliquota massima pari allo 0,1 per cento.

Fino a tutto il 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (cosiddetti fabbricati merce), era pari allo 0,1 per cento con facoltà di aumento fino allo 0,25 per cento o diminuzione fino all'azzeramento (co.

751). La norma ha riproposto così la disciplina TASI, in forma però transitoria. Dal 2022, infatti, l'ultimo periodo dello stesso comma dispone l'esenzione degli stessi fabbricati dalla nuova IMU. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate, il comma 754 prevede un'aliquota di base pari allo 0,86 per cento. I Comuni possono aumentarla fino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Il comma 756 regola la disciplina delle diversificazioni delle aliquote che i Comuni potranno adottare. Lo stesso prevedeva infatti che a decorrere dal 2021, in deroga alla manovrabilità dell'imposta concessa ai sensi dell'art 52 del d.lgs. 446/1997, i Comuni potevano diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef e del Ministero dell'innovazione tecnologica. Questa novità, che doveva rispondere ad esigenze di semplificazione e di maggior fruibilità da parte dei contribuenti e degli intermediari fiscali delle informazioni relative alle discipline del prelievo adottate in sede locale, pur limitando il quadro di autonomia comunale, doveva assicurare tuttavia un ventaglio ampio, ma definito, di possibilità che avrebbero dovuto essere dettagliate da apposito decreto del Mef, sentita la Conferenza Stato-Città, da adottarsi entro il primo semestre 2020.

Il comma 761 regola l'applicazione del tributo relativamente alla quota e ai mesi di possesso dell'immobile, assicurando la corretta suddivisione del carico tributario in corrispondenza di passaggi di proprietà o possesso: la titolarità dell'adempimento tributario resta connessa al numero di giorni di possesso nel mese del passaggio da parte dell'acquirente e del venditore, con l'opportuna precisazione che il giorno del trasferimento si considera a carico dell'acquirente e che in caso di parità di giorni riconducibili all'acquirente e al venditore, l'intero mese in cui avviene il trasferimento si pone a carico dell'acquirente.

I commi 774 e 775 disciplinano l'impianto sanzionatorio della nuova IMU, che risulta sostanzialmente immutato rispetto alla vecchia IMU.

Il comma 778 prevede la designazione del funzionario responsabile dell'imposta a cui sono demandate tutte le attività organizzative e gestionali, la firma degli atti e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta, superando così qualche incertezza in tale delicata materia insorta con la disciplina della cosiddetta Imposta unica comunale (IUC) di cui alla legge 147/2013.

Il comma 780 ha previsto, opportunamente, l'abrogazione dell'Imposta unica comunale (IUC, di cui alla legge n. 147/2013) dalla quale espunge le norme relative all'IMU e alla TASI, nonché di norme del precedente regime IMU e IUC non compatibili con il nuovo quadro, o riprese direttamente dalla nuova norma.

Oltre a far salva la TARI come disciplinata dalla legge n. 147 del 2013, il comma reca un periodo finale di generale abrogazione delle disposizioni "incompatibili" con la nuova IMU.

La Legge 197/2022 introduce all'art.1 c.759 della Legge 160/2019 la lettera g-bis stabilendo che sono considerati esenti da IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui:

- all'articolo 614, secondo comma del codice penale (reato di violazione di domicilio)
- all'articolo 633 del codice penale (invasione di terreni o edifici)

per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Per ottenere l'esenzione occorre comunicare al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto all'agevolazione

La legge di Bilancio 2023 interviene inoltre sul comma 767 della legge 160/2019, prevedendo che «dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Pertanto mentre in precedenza, l'inefficacia della delibera approvata senza prospetto comportava comunque l'applicazione delle ultime aliquote validamente approvate, in forza del meccanismo di rinnovo tacito previsto dal comma 169, con la nuova formulazione si introduce un obbligo di adeguamento per tutti i Comuni, perché in difetto si renderanno applicabili le aliquote di base.

Attualmente il Decreto Ministeriale non è ancora stato approvato

La previsione di gettito della nuova IMU degli esercizi 2023-2025, viene effettuata tenendo anche in considerazione le previsioni assestate degli esercizi 2020, 2021 e 2022, al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, nella misura al momento stimata sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, calcolata in Euro 526.561,02 e considerata per l'intero triennio. Quota questa che verrà trattenuta direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata complessivamente dai contribuenti.

Tenuto conto della riunificazione IMU-TASI, la stima di entrata collegata all'IMU in bilancio 2023 è di euro 1.850.000,00 oltre ad euro 50.000,00 da recupero di evasione.

TARI

La Legge 147/2013 prevede che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Come noto, l'*Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente* (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 e 444/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

Tali delibere, relative rispettivamente alla "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" – sulla base dei quali dovevano essere determinate le componenti tariffarie in base al nuovo Metodo tariffario dei rifiuti – e alle "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*" – che introducevano nel sistema prescrizioni in materia di trasparenza verso gli utenti finali e di trasparenza nei rapporti tra gestori e Comuni – dovevano essere applicate nella redazione dei PEF con riferimento già all'anno 2020.

L'art. 57-bis del D.L. 124/2019, convertito in legge 19/12/2019 n. 157, ha poi prorogato anche per tutto l'anno 2020 la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari.

In particolare, tale disposizione ha permesso fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR n. 158 del 1999 e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare, ovvero, in alternativa, commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (metodo simile alla vecchia TARSU).

Con il piano finanziario 2020 è continuata ad applicarsi la norma introdotta con il comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013, in base alla quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".

La tariffa, in ogni caso, continuava a dover essere calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di gestione del servizio come risultanti dal Piano Finanziario approvato contestualmente.

Il 3 agosto 2021, con la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif, Arera ha sancito l'introduzione del nuovo "Metodo tariffario rifiuti" "Mtr-2", che avrà vigenza per il secondo periodo regolatorio (2022-2025). Pur confermando l'impianto generale del Metodo presentato alla fine del 2019 - in primis la garanzia della sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate per gli operatori - sono numerose le novità che ampliano il perimetro di controllo della filiera e di conseguenza il numero di soggetti interessati.

Se il primo MTR introduceva il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, con l'MTR-2 si regolano da oggi anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. Si arriva, cioè, fino al

"cancello" di impianti e di discariche, prevedendo una programmazione quadriennale, premiando il ricorso ad impianti di trattamento che valorizzino i rifiuti e penalizzando decisamente il conferimento in discarica.

La delibera ARERA 15/2022/R/rif approvata il 18 gennaio 2022 definisce poi un nuovo insieme di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica relativi alla TARI, con l'obiettivo di fissare uno standard minimo omogeneo in tutto il Paese, e superare le frammentazioni che caratterizzano i servizi di raccolta rifiuti.

Il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" è operativo dal 1° gennaio 2023, e il Comune di Cavarzere si colloca attualmente nel primo dei quattro schemi regolatori previsti sulla base degli standard di qualità di partenza, secondo i principi di "gradualità, asimmetria e sostenibilità economica".

Nuovi obblighi sono introdotti in materia di attivazione, variazione e cessazione del servizio, così come per quel che riguarda reclami, richieste di informazione e rimborso degli importi erroneamente addebitati.

In base al Piano Economico Finanziario per la gestione del servizio relativo agli anni 2022/2025 la previsione di entrata per il 2023 è pari a euro 2.109.000,00 a fronte di un aumento delle tariffe del 6,5% rispetto al 2022 e al mantenimento della riduzione del 10% del tributo da applicare in relazione all'ISEE.

CANONE CONCESSIONARIO UNICO

Con la legge di bilancio 2020 è stata prevista, a partire dall'anno 2021, l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunirà in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) è stato istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021. Esso ha sostituito:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

In corso d'anno Il D.L. 77/2021 (art. 40 co. 5 ter) è intervenuto modificando la L. 160/2019 mediante l'inserimento del comma 831 bis riguardante la tariffa applicabile agli impianti installati dagli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica. La modifica, inserita all'interno di un decreto emergenziale, è rilevante per i Comuni, dato che va ad incidere in modo significativo sull'applicazione del Canone patrimoniale alle occupazioni effettuate mediante le antenne e i ripetitori che viene fissato in euro 800/anno. Inoltre, dal 1 dicembre 2021 è entrata in vigore la soppressione dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta solo per i manifesti sociali, privi di rilevanza economica).

Per l'anno 2022 L'art. 1, commi 706-707 della legge n. 234 del 30/12/2021 (legge di stabilità anno 2022) prorogava le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 Ottobre 2020, n. 137, fino al 31 marzo 2022, poi esteso sino a fine anno.

Nel 2023 si ritorna all'applicazione ordinaria del canone unico, la stima di entrata collegata al Canone unico nel 2023 è di euro 160.000,00.

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

I commi da 784 a 815 della legge di bilancio per l'anno 2020 contemplano l'attesa riforma della riscossione locale che si auspica possa consentire una più efficace azione di recupero delle entrate proprie degli enti locali.

Il comma 785 prevede che, di tutto il nuovo impianto normativo introdotto, in caso di affidamento delle procedure di riscossione a AdER (Agenzia delle Entrate Riscossione), si applicano esclusivamente le disposizioni sul c.d. "accertamento esecutivo".

Il comma 792 rappresenta in tal senso uno dei cardini della riforma della riscossione delle entrate locali. L'istituto dell'accertamento esecutivo, finora adottato dai soli atti di recupero erariali e gestito dall'agente della riscossione nazionale (AdER), viene infatti esteso anche alla riscossione locale a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti che in base alle disposizioni che regolano ciascuna entrata non risultino ancora prescritti.

Doveroso premettere che secondo l'interpretazione più diffusa, la specialità delle norme che regolano le sanzioni per violazione del codice della strada porta ad escludere tale fattispecie sanzionatoria dal campo di applicazione della riforma.

A parte ciò, tutti gli atti di riscossione relativi a entrate tributarie e patrimoniali, ivi inclusi quelli emessi dai soggetti affidatari privati, acquisiscono la natura di titolo esecutivo. La lettera a) dispone i contenuti essenziali dei nuovi atti, tra cui l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi dovuti, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie. L'atto deve altresì dichiarare la propria natura di titolo esecutivo, nonché riportare l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni oltre il termine ultimo per il pagamento (quindi 120 giorni), procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli avvisi esecutivi (lett. a) deve essere riprodotto anche in tutti i successivi atti notificati al contribuente nei casi di rideterminazione degli importi in base alle eventuali disposizioni locali che regolano l'accertamento con adesione, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.

La lettera b) indica la decorrenza dell'efficacia degli atti stessi ai fini della natura di titolo esecutivo, con riferimento allo spirare del termine per la proposizione del ricorso per i tributi locali, ovvero passati sessanta giorni dalla notifica dell'atto di recupero delle entrate patrimoniali, senza che sia necessaria alcuna altra formale intimazione. Pertanto, le azioni esecutive, incluse le misure cautelari come il fermo amministrativo e l'ipoteca, potranno essere attivate direttamente senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, se il servizio è affidato all'agente di riscossione (AdER) o dell'ingiunzione fiscale, in caso di servizio svolto direttamente dall'ente o da società private concessionarie. La stessa lett. b) propone tuttavia una articolazione temporale – invero non breve – per lo svolgimento della procedura di recupero. L'efficacia di titolo esecutivo degli atti di accertamento decorre dopo 60 giorni dalla notifica dell'avviso (i termini sopra indicati di fatto equiparano in 60 giorni il periodo relativo a intimazioni su entrate patrimoniali al periodo tipico degli atti di accertamento tributari). Decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata al soggetto legittimato alla riscossione forzata sulla base di modalità che saranno oggetto di un provvedimento del Mef, fino al quale sono individuate dal competente ufficio dell'ente. L'esecuzione forzata è poi sospesa per un periodo di 180 giorni se è affidata a soggetto diverso da quello che ha emesso l'avviso di accertamento, ridotto a 120 giorni se svolta dal medesimo soggetto. Le tempistiche sono poi ulteriormente specificate, con riferimento a

comunicazioni preventive all'avvio della riscossione forzata, dalle previsioni del successivo comma 795.

In termini di incasso, in particolar modo TARI, nel corso degli ultimi anni si è avuto modo di verificare che parte degli insoluti sono da imputare a un ingente numero di utenze errate. Risulta quindi necessario, procedere con un lavoro volto a bonificare il credito. Attualmente l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali è affidata al soggetto preposto denominato "Agenzia delle Entrate- Riscossione" che procede solo all'invio del ruolo senza una bonifica effettiva della banca dati.

Al fine di migliorare la qualità del credito e procedere alla bonifica dell'affidabilità dei creditori, con conseguente incremento della percentuale d'incasso delle somme avviate alla riscossione coattiva, è in corso di valutazione l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie dell'Ente ad altro soggetto iscritto nell'albo così come previsto dall'art. 53 del DLGS 446/76.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A 1.000 EURO E NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

La Legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto una serie di strumenti volti a ridurre, da un lato, il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio e, dall'altro, il magazzino dei carichi affidati all'agente della riscossione, mediante lo stralcio dei carichi fino a mille euro inclusi nelle cartelle 2000-2015, nonché attraverso la possibilità di definizione parziale di tutti i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

La legge introduce con i commi 186-204 una serie di strumenti volti a definire il contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, ma non tutti applicabili anche alle controversie in cui è parte il Comune.

Il comma 205 prevede che "ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale".

Il Comune che intende dare applicazione alla definizione delle proprie controversie, dovrà farlo mediante l'approvazione di uno specifico regolamento comunale, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, atteso che con tale decisione l'ente rinuncia alla riscossione delle sanzioni, degli interessi di mora e di parte del tributo – a seconda dello stato e dell'esito del giudizio – per i quali, in via generale, vale il principio dell'indisponibilità, qui derogato per espressa previsione di legge.

Per quanto disposto dal comma 186, considerando l'esplicita estensione recata dal comma 205, possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 197/2022 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell'art. 12, co. 2, d.lgs. 546/1992, e quindi corrisponde all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Le controversie definibili sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria, rimangono pertanto escluse le controversie relative al soppresso canone di occupazione di suolo pubblico, al CUP e alla tariffa rifiuti corrispettiva.

Sono definibili le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, e quindi, in base all'art. 21, della legge 197/2022, quelle pendenti al 1° gennaio 2023. Al riguardo si precisa che occorre considerare pendente anche il ricorso notificato lo stesso 1° gennaio 2023.

La definizione è ammissibile, quindi, anche per i ricorsi non ancora depositati presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria competente, come confermato anche dal comma 187, che tratta diversamente i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado.

Occorre, tuttavia, considerare che la definizione di “controversia definibile” è dettata compiutamente dal comma 192, il quale dispone che “la definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva

Per quanto riguarda gli atti definibili, si rileva una diversa formulazione rispetto all’art. 6, dl 119/2018, il quale faceva riferimento agli “atti impositivi”, mentre nella definizione disciplinata dall’art. 11, dl 50/2017, come nella presente definizione, si fa solo riferimento alla giurisdizione tributaria. La formulazione porta a ritenere che sia definibile qualsiasi controversia attribuita alla giurisdizione tributaria, ivi compresa quella relativa agli avvisi bonari Tari.

Oggetto della definizione è ciascuna controversia autonoma, intendendosi per tale quella relativa a ciascun atto impugnato (co. 195).

Il comma 192 precisa che sono definibili le controversie per le quali alla data del 30 giugno 2023 il processo non si sia concluso con una sentenza passata in giudicato.

Le controversie definibili sono quelle in cui è parte l’ente territoriale o un suo ente strumentale (co. 205).

Le controversie possono essere definite “a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”, o dal soggetto che vi è subentrato o ne ha la legittimazione (co. 186).

L’adesione comporta la non debenza delle sanzioni e di tutti gli interessi, mentre la quantificazione dell’imposta dovuta dipende dallo stato in cui si trovava la controversia e dall’esito delle sentenze già emesse alla data del 1° gennaio 2023.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 30 giugno 2023 e con il pagamento, entro la stessa data, dell’importo dovuto.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Il comma 199 prevede che per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data del 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023. Al riguardo, essendo le controversie comunali “potenzialmente” definibili, si ritiene che anche nel caso in cui il Comune decida di non applicare la definizione delle controversie, semplicemente non deliberando entro la data del 31 marzo 2023, operi comunque la sospensione di nove mesi per i termini di impugnazione, di cui al citato comma 199, per tutte le parti processuali. L’ente impositore deve notificare l’eventuale diniego della definizione agevolata entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

L’ipotesi di definizione mediante conciliazione agevolata non modifica le norme sul processo tributario, essendo disposizione a carattere transitorio, vigente sino alla scadenza del termine previsto per avvalersi della definizione agevolata delle controversie pendenti di cui ai commi 206-211.

Questa fattispecie di definizione delle liti pendenti nei gradi di merito mediante l’applicazione di un sistema sanzionatorio agevolato non è applicabile alle controversie comunali, nonostante il comma 206 si ponga in alternativa anche al comma 205 – che riguarda, appunto, la definizione delle controversie comunali – e ciò in ragione del fatto che il medesimo comma 206 ne limita l’applicazione espressamente agli “atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate”.

FACOLTÀ DI ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI INFERIORI A 1.000 EURO PER GLI ENTI DIVERSI DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, DALLE AGENZIE FISCALI E DAGLI ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI

Nella prima versione il comma 227 prevedeva uno stralcio parziale per i crediti vantati da enti diversi da quelli indicati nel comma 222 (amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'art. 3, dl 119/201820, art. 16-bis, dl 34/2019 e art. 1, commi da 184 a 198, legge 145/2018), e quindi anche dai Comuni.

In particolare, era previsto che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni centrali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 operasse limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, dpr 602/1973.

Pertanto, restavano dovuti, il "capitale" e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il successivo comma 229, prevedeva che i Comuni potessero stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023 con delibera del Consiglio Comunale e dandone comunicazione, entro la medesima data, all'AdE-R. Inoltre, entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i Comuni dovevano dare notizia dell'adozione della delibera mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

La mancata approvazione della delibera comportava l'applicazione in automatico dello stralcio parziale di cui ai commi 227-228. L'approvazione della delibera permetteva comunque la possibilità del debitore di accedere, ma a diverse condizioni, alla rottamazione prevista dal successivo comma 231. Infine, il comma 230 stabiliva che dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 era sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e non si applicavano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'art. 30, dpr 602/1973.

Il provvedimento poi approvato in Senato il 22.02.2023, introduce i commi aggiuntivi 229-bis, -ter e -quater nella legge di bilancio 2023, stabilendo che i Comuni e gli altri enti territoriali che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di diniego all'applicazione dello stralcio parziale sui carichi di propria competenza, possono adottare tale provvedimento entro il 31 marzo 2023. Inoltre, entro la medesima data, è ammessa anche la possibilità di recepire l'annullamento completo del debito di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L'emendamento accolto al Senato, pertanto, equipara gli enti statali agli altri enti territoriali e ai Comuni in materia di stralcio totale dei crediti in questione, limitatamente agli enti che non abbiano già deliberato il diniego parziale.

Le delibere di non adesione allo stralcio parziale e le delibere di applicazione dello stralcio totale vanno trasmesse al Mef (Dipartimento delle Finanze) entro il 30 aprile ai soli fini statistici, senza che tale pubblicazione abbia effetti costitutivi sull'efficacia della delibera. La delibera comunale, infatti, produce effetti con la sola pubblicazione sul sito del Comune.

In conseguenza di tale modifica la data convenzionale di efficacia dello stralcio è differita al 30 aprile 2023 e fino a tale data sono sospese tutte le attività di riscossione che afferiscono ai crediti minori oggetto di annullamento.

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

Il comma 231 della Legge di bilancio 2023, fermi restando gli stralci totale o parziale delle cartelle fino a mille euro relativi ai carichi 2000-2015 di cui ai paragrafi precedenti, prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. La norma prevede che i debiti risultanti dai "singoli carichi" affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di

cui all'art. 30, dpr 602/1973, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il comma 252, infine, prevede che l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo determinato dalla cancellazione di residui attivi nei bilanci dei Comuni e degli enti territoriali in genere, in seguito allo stralcio parziale delle cartelle fino a mille euro (commi 227 e 228) e alla definizione agevolata dei carichi a ruolo fino al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 251)³⁰ può essere ripianato in un arco temporale fino a 5 anni, invece che di tre anni come ordinariamente previsto dal TUEL, in quote annuali costanti, secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, in attuazione della precedente operazione di stralcio e rottamazione dei ruoli di cui al richiamato dl 41/2021, art. 4.

Questa nuova rottamazione opererà, senza alcun limite di importo, su tutte le entrate comunali, tributarie e non, affidate ad AdE-R, compresi gli accertamenti esecutivi e patrimoniali di cui all'art. 1, co. 792, legge 160/2019. La "rottamazione" della cartella è imposta ai Comuni, a differenza di quanto invece avvenuto in passato: con la legge 289/2002 la riduzione dei carichi statali (art. 12) era accompagnata da una norma (art. 13)³¹, che dava la possibilità ai Comuni di operare in modo autonomo sulle proprie entrate.

COMPARTECIPAZIONE DI TRIBUTI

Come negli anni precedenti, anche per gli esercizi 2023-2025, è prevista l'applicazione dell'addizionale Irpef comunale nell'aliquota massima consentita dalla legge.

Anche per il 2023 quindi viene confermata l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80% per tutti gli scaglioni di reddito, con una esenzione garantita per i redditi pari o inferiori a € 8.000,00 annui.

La previsione di gettito da addizionale comunale all'IRPEF degli esercizi 2023-2025 è stata effettuata tenendo in considerazione le previsioni assestate degli esercizi 2020 2021 e 2022.

L'importo stanziato a bilancio viene stabilito in euro 1.215.000,00.

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

La previsione iscritta in bilancio di spettanza del Comune di Cavarzere, a titolo di compartecipazione al Fondo di Solidarietà, è pari ad € 2.258.825,22 come risultante dai dati provvisori su FSC 2023 pubblicati dal Ministero.

Trasferimenti correnti Regionali /Provinciali /Comuni

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente. Si segnala che si tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui l'ente è solo un soggetto intermedio.

Nell'ambito dei Progetti Regionali l'ATS (ambito territoriale sociale) Cona Cavarzere Chioggia gestisce i fondi con Ente Capofila.

Il merito ai Trasferimenti erariali e Attribuzioni di risorse, nel corso del 2020 e del 2021, a fronte del perdurare del periodo di Emergenza legata alla pandemia da Covid – 19, sono stati trasferiti fondi di Solidarietà Alimentare e Fondi per la concessione di Riduzioni Tari delle attività economiche chiuse. Non ci sono, al momento, indicazioni in merito al trasferimento di tali fondi anche nel corso dell'anno 2023.

Entrate Extratributarie

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi Con particolare riferimento ad alcune entrate si specifica quanto segue:

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere. In particolare si registra l'incasso mensile delle locazioni. Per quanto attiene canoni, locazioni e affitti; all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali.

Nel corso dell'ultimo trimestre 2021 sono stati ultimati i "Lavori di realizzazione del nuovo blocco loculi nel Cimitero del Capoluogo" - approvazione del progetto esecutivo con Delibera di Giunta Comunale n. 175 del 28/12/2018 -

A seguito della determinazione delle tariffe definitive di concessione dei nuovi loculi cimiteriali presso il parco della rimembranza, delibera di Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2022, si è dato avvio alla concessione di tali loculi con una stima d'incasso prevista nel 2022 pari ad euro 250.000,00

Tributi in conto capitale

Non sono previste entrate da tributi in conto capitale.

Contributi agli investimenti

Sono previsti contributi Statali PNNR e Regionali iscritti in relazione ai finanziamenti previsti di provenienza regionale.

Entrate da alienazioni di beni materiali ed immateriali

Le previsioni di entrata stimate in euro 440.000,00 si riferiscono all'alienazione di vari immobili nel territorio comunale derivanti dal piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale – Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/06/2021.

Accantonamenti potenziali: fondo contenziosi

Si prevede un accantonamento di € 21.000,00 al fondo contenzioso spese legali per anno 2023.

Si prevede un accantonamento di € 45.000,00 al fondo contenzioso spese legali per anno 2024.

Si prevede un accantonamento di € 45.000,00 al fondo contenzioso spese legali per anno 2025.

Altre entrate in conto capitale

Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire, queste entrate sono state destinate al finanziamento di spese per investimento per € 30.000,00 e a manutenzione corrente per € 35.000,00 per l'esercizio 2023.

Accensione di Mutui e prestiti

Sono previsti assunzioni di nuovi mutui per l'anno 2023 pari a € 850.000,00 ,
per l'anno 2024 pari a € 461.000,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE): E' previsto dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio. Il punto 9.9 prevede che "Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti, concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione" Pertanto il fondo deve essere determinato distintamente per l'esercizio 2022 – 2023 e 2024. Lo stesso Principio contabile approva un allegato obbligatorio per tutti gli enti in modo da garantire la confrontabilità dei bilanci

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, devono essere accertate per l'intero importo del credito ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al FCDE. A questo punto è necessario capire qual è il criterio corretto per l'imputazione degli accertamenti di entrata. Il Principio contabile n. 2 afferma che “L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.”

Per le entrate da proventi per i servizi pubblici il criterio è l'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza, per le sanzioni al codice della strada l'accertamento avviene alla data di notifica del verbale che, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile; le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari (come bollettini o liste di carico) vengono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo. Mentre i ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comportano l'accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale del federalismo fiscale (è il caso ad ex. dell'addizionale comunale all'IRPEF). La registrazione di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile, viene effettuata quando l'avviso diventa definitivo (sempre che il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo, per cui l'accertamento avviene per cassa).

Si prevede un accantonamento di € 194.016,00 al FCDE per anno 2023.

Si prevede un accantonamento di € 196.785,00 al FCDE per anno 2024

Si prevede un accantonamento di € 196.785,00 al FCDE per anno 2025

Fondo Pluriennale Vincolato

Dalla redazione del Riaccertamento residui 2022 sono presenti fondi FPV nell'esercizio 2023
Nella parte corrente per € 1087.943,31 e per la parte capitale per € 948.679,80

Accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”;
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dalla legge di conversione del D.L. 183/2020 (c.d. “milleproroghe”), in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita “Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui

all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.”

- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 “non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Sancisce inoltre che “le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

Accantonamento al Fondo garanzia crediti commerciali annualità anno 2022 pari a € 0.00

Alla luce che nella piattaforma crediti commerciali non risultano comunicati i pagamenti di un n. elevato di fatture e di conseguenza, alla luce della nuova versione del comma 861 della legge 145/2018 si ritiene di procedere sulla base dei propri dati contabili.

Indica come da D.G.C. n. 8 del 03.02.2023 che :

Riscontrato che nella piattaforma crediti commerciali non risultano comunicati i pagamenti di alcune fatture e di conseguenza, alla luce della nuova versione del comma 861 della legge 145/2018 sopra riportata, ritenuto di procedere ai conteggi sulla base dei propri dati contabili:

○ Stock del debito al 31/12/2021	€	15.373,12
○ Stock del debito al 31/12/2022	€	24.023,07
○ Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2022	€	6.965.540,64
○ Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2022	gg	1,13

Rilevato che:

- l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2022 *non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*”.
- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a gg. 1,13;

Rilevato pertanto che

- l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del *fondo garanzia debiti commerciali*

Contratti Finanziari di Derivati

Non sono presenti contratti Derivati.

Garanzie principali o sussidiarie

Non presenti.

Avanzo di amministrazione applicato

Si applica l'avanzo di amministrazione 2022:

Avanzo disponibile per spesa corrente	€ 231.850,18
Avanzo vincolato Case ERP	€ 478.155,17
Avanzo per investimenti	€ 85.844,83
Per il pagamento dei debiti fuori bilancio	
Avanzo quota disponibile	€ 300.000,00
Avanzo F.do Contenzioso	€ 126.000,00

Si ricorda che ai sensi del comma seguente:

775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarmiceli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato coll'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.

Previsione flussi di cassa

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati: per quanto riguarda l'entrata, in relazione a: - effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto)

- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;

- riflessi della manovra tributaria in corso di approvazione;

per quanto riguarda la spesa in relazione a:

- ai debiti maturati;

- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.)

- scadenze contrattuali;

- cronoprogramma dei pagamenti predisposto dall'Ufficio Tecnico.

E' stato verificato che, salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi perequativi, in vigore della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza e di cassa:

- sussistono problemi per il rispetto del patto di stabilità interno a fronte dei residui spese in conto capitale per lavori già iniziati.

- rispettare termini di pagamento delle fatture.

ELENCO ANALITICO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022.

Si rimanda a specifico allegato.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Per quanto riguarda la spesa per investimenti si allega il prospetto con il dettaglio del ricorso all'indebitamento.

PA AGENDA DIGITALE 2026

Si riportano i progetti programmati:

8025	P.N.R.R. PA DIGITALE 2026 - ACCESSO ATTI - NOTIFICHE - SITO.
8026	P.N.R.R. 1.3.1. - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI.
8046	P.N.R.R. PA DIGITALE 2026 - MORTUARIA.
8047	P.N.R.R. PA DIGITALE 2026 - SPID E CIE.
8211	P.N.R.R. PA DIGITALE 2026 - AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE.
8909	P.N.R.R. PA DIGITALE 2026 - BONUS ECONOMICI .

VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO .

A seguito della legge n. 145 del 30.12.2019 si applicano i disposti dei c. 819/823. Pertanto dal 2020, già in fase previsionale il vincolo di finanzia pubblica coincide con gli equilibri ordinari del Dlgs 118 e del Tuel. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza “ non negativo” desunto dal prospetto degli equilibri finanziari complessivi.

RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

L'Ente risulta contabilmente all'interno dei vincoli di Indebitamento per il triennio 2023-2025 come da prospetto allegato.

ELENCO PARTECIPAZIONI

Si rimanda a specifico allegato all'interno del DUP 2023/2025.

Elenco delle entrate non ricorrenti.

Cap 1770 Contr. Regionale “ Centro Antiviolenza”

pari a € 5.000,00

destinato

alle spese cap 7385 del Centro Antiviolenza”

pari a € 5.000,00

Cap 3003 Recupero giacenze casa di riposo
destinato alle spese “rette di ricovero”

pari a € 3.000,00

pari a € 3.000,00

Avanzo Amministrazione

pari a € 426.000,00

Cap 5006 Debiti Fuori Bilancio

pari a € 426.000,00

Totale entrate

pari a € 434.000,00